**Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla *CIG in deroga attivata* in risposta all’emergenza da COVID-19**

*11 giugno 2021*

**INDICE**

[1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 6](#_Toc57367882)

[2. LA CIG IN DEROGA 6](#_Toc57367883)

[2.1. Condizioni per l’accesso ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia (come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 8](#_Toc57367884)

[2.2. Durata del trattamento 8](#_Toc57367885)

[2.3. Accordi sindacali per i datori di lavoro 9](#_Toc57367886)

[2.4. Procedura per richiedere la CIG in deroga 11](#_Toc57367887)

[2.4.1. Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane (DL Cura Italia) 11](#_Toc57367888)

[2.4.2. Modalità di presentazione delle domande relative al periodo integrativo (DL Rilancio) 12](#_Toc57367889)

[3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE 2014 – 2020 15](#_Toc57367890)

[3.1. Spese ammissibili 16](#_Toc57367891)

[3.2. Fase preliminare alla rendicontazione: autorizzazione della CIG in deroga ed erogazione dei pagamenti 16](#_Toc57367892)

[3.3. Fase preliminare alla rendicontazione 17](#_Toc57367893)

[3.4. Fase di rendicontazione: svolgimento delle verifiche desk, predisposizione e invio del rendiconto delle spese sostenute all’AdC 17](#_Toc57367894)

[3.5. Effettuazione dei controlli in loco 18](#_Toc57367895)

[4. CIRCUITO FINANZIARIO 18](#_Toc57367896)

[5. MODALITÀ DI RICHIESTA CUP 19](#_Toc57367897)

[6. INDICATORI 19](#_Toc57367898)

[7. CONVENZIONE 20](#_Toc57367899)

[8. MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA 20](#_Toc57367900)

[9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 21](#_Toc57367901)

**QUADRO NORMATIVO**

* Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;*
* decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
* decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
* decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;*
* decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”* (Decreto Cura Italia);
* decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (Decreto Rilancio);
* decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”*, abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
* decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 di riparto dei fondi, previsto dall'articolo 22 del decreto Cura Italia recante "*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga";*
* decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 concernente la ripartizione della seconda quota delle risorse, per l’anno 2020, di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
* circolare INPS del 10 febbraio 2020, n. 20, recante le misure, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione Naspi, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili;
* circolare INPS del 12 marzo 2020, n. 38, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;
* circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, recante primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter di concessione relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto, sottolineando anche come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
* circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2020 relativa all’accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche, nonché all’eliminazione dei modelli cartacei;
* circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell’8 aprile 2020 concernente indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
* messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 relativo alla semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali;
* messaggio INPS n. 1658 del 17 aprile 2020 recante “*Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale “Covid-19” per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;*
* circolare INPS n. 61 del 23 maggio 2020 relativa alla corretta gestione dell’iter concessorio dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano;
* decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), emanato il 1° luglio 2020;
* circolare INPS del 27 giugno 2020, n.78;
* circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 1° luglio 2020;
* circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020;
* messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio 2020 recante: “*Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all’applicazione della norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative*”;
* Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;
* messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 recante: ”*Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall’INPS. Oneri a carico dei datori di lavoro*”;
* Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 recante: “*Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Certificazione spese per l’emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE*”..

# OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Oggetto del presente documento sono gli interventi di cassa integrazione in deroga derivanti dall’emergenza sanitaria COVID–19.

Le Linee Guida, quale strumento *in progress* suscettibile di aggiornamenti in rispondenza all’evoluzione del quadro normativo in materia, intendono fornire un supporto operativo all’iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all’attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto **Cura Italia**) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**,** e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. **Decreto Rilancio**), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020.

Dal momento che le risorse provengono dai POR, si ritiene utile precisare quanto segue:

* le attività di gestione e controllo verranno operate in conformità a quanto previsto dai Sistemi di Gestione e Controllo dei singoli Programmi Operativi e in linea con gli atti integrativi e di deroga emanati durante il periodo emergenziale, ove compatibili con l’intervento;
* ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del Regolamento (UE) 1303/2013, il beneficiario dell’operazione è l’Autorità di Gestione del Programma.

# LA CIG IN DEROGA

Una delle prime misure adottate allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus riguarda la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna.

Nello specifico, l’art. 17 del DL 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia- Romagna e i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, circa 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.

La cassa integrazione è stata successivamente estesa a tutte le altre Regioni e Province Autonome; la sua applicazione è avvenuta in maniera scaglionata e con limiti di durata differenti in relazione alla diversa classificazione del territorio nazionale da parte dei successivi provvedimenti governativi (cfr. § Durata del trattamento).

L’articolo 22, comma 1 del Decreto-Legge “Cura Italia” stabilisce infatti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

La cassa integrazione in deroga è assunta sulla base di Accordi Quadro stipulati, anche per via telematica, tra le Regioni e le Province Autonome e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Successivamente è intervenuto l’art. 70[[1]](#footnote-1) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd DL Rilancio) stabilendo che la cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.

# Condizioni per l’accesso ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia (come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Ai sensi dell’art. 22, comma 1 del DL Cura Italia, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla cassa integrazione in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà).

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.

Con riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL Cura Italia ha introdotto l’art. 19-bis che prevede per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

**Le categorie di lavoratori che possono beneficiare della CIG in deroga sono specificatamente individuate negli Accordi Quadro stipulati tra le Regioni/Province Autonome e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative[[2]](#footnote-2).**

# Durata del trattamento

Così come previsto dall’art. 22 del DL Cura Italia, e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a 9 settimane** (**22 settimane** per le c.d. “zone rosse” e **13 settimane** per le c.d. “zone gialle”) a decorrere **dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020**.

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, DL Rilancio) ha innalzato la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga (art. 70), introducendo **una proroga** alle settimane previste dal DL Cura Italia.

In particolare, i datori di lavoro che hanno già utilizzato **interamente le prime 9 settimane,** (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. “zone rosse” e “zone gialle”) possono richiedere **ulteriori 5 settimane** con la medesima causale “Covid-19”, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020**.

Inoltre, sono previste ulteriori **4 settimane** di ammortizzatore sociale con causale “Covid-19”, che possono essere utilizzate a partire dal **1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre** **2020** per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane più 5 settimane), l’articolo 70-bis del DL Rilancio ha previsto la possibilità di usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti **antecedentemente al 1° settembre 2020.**

# Accordi sindacali per i datori di lavoro

I datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro **che occupano fino a cinque dipendenti, né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, comma 1)[[3]](#footnote-3)**, tale ultima alternativa è stata poi soppressa dall’articolo 70 del DL Rilancio

Ai sensi del vigente art. 22 del DL Cura Italia, l’accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda**.

L’istanza di CIG in deroga può essere presentata alla Regione solo a conclusione della procedura sindacale, sulla base delle modalità e tempistiche previste dagli Accordi quadro stipulati dalle Regioni con le organizzazioni sindacali e datoriali.[[4]](#footnote-4)

Per la Provincia autonoma di Bolzano l’Accordo prevede, invece, che ai fini della procedibilità e dell’autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda diretta alla sede INPS di Bolzano, venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendendo l’elenco dei lavoratori interessati.[[5]](#footnote-5)

Per la Provincia autonoma di Trento, l’Accordo Quadro provinciale prevede che l'accordo sindacale ai sensi dell’art. 22 del DL Cura Italia è considerato raggiunto qualora non intervenga richiesta di consultazione ed esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali (o dell’RSA/RSU, se presenti) entro i tre giorni dall’invio alle stesse da parte dell’azienda interessata della comunicazione di adesione alla disciplina stabilita dall’Accordo Quadro contenente la certificazione dell’accesso alla cassa in deroga in conseguenza degli effetti diretti o indiretti dell'emergenza Covid-19, dell’entità e della durata prevedibile della sospensione, del numero di lavoratori interessati[[6]](#footnote-6).

Il verbale di accordo sindacale deve indicare gli elementi individuati dagli Accordi Quadro, quali a titolo esemplificativo:

1. data di avvio della procedura sindacale;
2. che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIG in deroga è conseguenza dell’emergenza epidemiologica o delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
3. dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e II del D.lgs. n.148/2015 ordinari;
4. periodo richiesto della CIG in deroga avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 31/08/2020;
5. indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
6. numero complessivo dei lavoratori in organico e numero ed elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione e per i quali si chiede il sostegno della CIG in deroga;
7. attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG in deroga.

# Procedura per richiedere la CIG in deroga

# Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane (DL Cura Italia)

Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga, compilate sui format predisposti dalle Regioni, unitamente agli allegati richiesti, devono essere presentate, secondo le modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) previste, alle Regioni di competenza.

Alla domanda deve essere allegata l’ulteriore documentazione, ove prevista, dagli specifici Accordi Quadro regionali.

Le Regioni verificano i requisiti di accesso e adottano il decreto di concessione. Fa eccezione la Regione Valle d’Aosta, che non verifica *ex-ante* il possesso dei requisiti di accesso alla misura, ma effettua dei controlli a campione *ex-post*.

Si precisa che per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le 9 settimane costituiscono un periodo aggiuntivo a quello precedentemente disposto dall’art. 17 del DL n. 9/2020 e che il DL n. 18/2020 e i decreti di riparto delle risorse (DM 24 marzo 2020 e DDG del 27 marzo 2020) stabiliscono che i trattamenti possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione, anche a fronte di un’unica domanda relativa all’intero periodo.

Per la Province autonome di Trento e Bolzano, le domande di concessione della deroga, con la causale “Covid-19”, devono essere autorizzate dai relativi Fondi di solidarietà[[7]](#footnote-7). Le istanze devono essere presentate dai datori di lavoro direttamente all’INPS attraverso il Sistema Informativo. Nella compilazione della domanda dovrà essere indicata la causale per deroga COVID (92 per Trento e 93 per Bolzano) allegando alla stessa l’accordo aziendale ove necessario per l’accesso alla prestazione, oppure l’accordo quadro, e il file.csv compilato con tutti i dati degli addetti all’unità produttiva.

Le domande trasmesse dai datori di lavoro sono istruite dalle Regioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito delle verifiche di competenza.

Il decreto è trasmesso all’INPS entro 48 ore dall’adozione, esclusivamente tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) come disciplinato dalla Circolare INPS del 28 Marzo 2020, n. 47.

Unitamente al decreto di concessione, le Regioni trasmettono all’INPS la lista dei destinatari corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”).

La struttura territoriale competente dell’INPS emette il provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC/Cassetto previdenziale, al datore di lavoro. Il datore di lavoro, successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”). Per il dettaglio sui termini per la trasmissione del modello, si rinvia al messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020, mentre per le modalità di compilazione, si rimanda al messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 e alla circolare n. 48 del 29 marzo 2020.

# Modalità di presentazione delle domande relative al periodo integrativo (DL Rilancio)[[8]](#footnote-8)

Le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane sono definiti dall’art. 70, comma 1, lett. f), e dall’articolo 71, comma 1, del DL Rilancio.

Nello specifico, la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, a far data dal **18 giugno 2020.**

In particolare:

1. i datori di lavoro che hanno avuto l’autorizzazione **per tutte le 9 settimane**, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potranno chiedere un **ulteriore periodo** di **5 settimane** **direttamente all’INPS** che provvede alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento;
2. i datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per **periodi inferiori** alle **9 settimane**, prima di **poter richiedere le ulteriori 5 settimane** previste dal DL Rilancio, dovranno rivolgersi alla Regione per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9, secondo le procedure descritte al § 2.4.1 .

Come precisato dalla Circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020[[9]](#footnote-9), le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. “zone rosse” e “zone gialle” prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’INPS, devono completare il periodo di competenza regionale che ha una durata rispettivamente di ulteriori 3 mesi e 4 settimane rispetto alle 9 settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (22 settimane e 13 settimane complessive).

Rimane inalterato, invece, l’iter previsto dall’art. 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. par. 2.4.1).

Con riferimento alle ulteriori 4 settimane che, come visto in precedenza, possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, dovranno inoltrare specifica domanda all’INPS.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. “zone rosse” e per quelli con unità produttive site nelle c.d. “zone gialle”, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane, ovvero 27 complessive (22 + 5) per le c.d. “zone rosse” e 18 complessive (13 + 5) per le c.d. “zone gialle”.

I termini per la presentazione delle istanze, definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 20 giugno 2020, sono i seguenti:

1. a **decorrere dal 18 giugno 2020**, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020);
2. in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività[[10]](#footnote-10). In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trascorso **17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;
3. per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il **23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine trascorso del **15 luglio 2020**.

Le modalità di presentazione all’INPS della domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi a quelli riconosciuti sono definite nella Circolare INPS n. 78 del 27 giugno 2020 e n. 86 del 15 luglio 2020. In particolare, la domanda, trasmessa entro i termini di cui ai precedenti a), b) e c), deve essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

# ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE 2014 – 2020

Le risorse finanziarie che concorrono al finanziamento della CIG in deroga per contrastare gli effetti derivanti dall’epidemia di COVID-19 sono programmate nell’ambito delle seguenti priorità di investimento:

* ***9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale***.
* ***8.v - L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento***

Nell’ambito della priorità di investimento 9.iv possono essere programmate le spese riferite ai trattamenti di CIGD per la durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio. La finalità di tali interventi è quella di favorire l’accesso ai servizi sanitari.

Nella pdi 9.iv potranno essere altresì programmate le spese relative agli interventi CIGD di altri periodi successivi al 17 maggio (*post Lockdown*), purché ne sia dimostrato il collegamento con la finalità propria della pdi 9.iv (a titolo esemplificativo, non esaustivo: casi di focolai di COVID-19 presso aziende; chiusura di scuole private di ogni ordine e grado/università private).

Nell’ambito della priorità 8.v possono essere programmate tutte le spese relative agli interventi CIG in deroga riferite a periodi successivi al 17 maggio (*post lockdown*), nonché le spese riferite ai periodi precedenti se la Regione lo ritiene opportuno.

Gli interventi sono finalizzati al mantenimento dell’occupazione e la relativa politica attiva non è necessaria, ma raccomandata, anche tenuto conto dei provvedimenti governativi che introducono il divieto di licenziamento[[11]](#footnote-11).

Nel caso in cui vengano programmati interventi di politica attiva, che possono non seguire il criterio “testa a testa”, questa può essere erogata anche successivamente alla politica passiva, non appena si verifichino le condizioni per la sua attuazione. Pertanto, le spese connesse alla politica passiva potranno essere certificate alla Commissione europea anche precedentemente alla certificazione delle spese relative alla politica attiva[[12]](#footnote-12).

L’iter procedurale descritto nei paragrafi successivi deve essere recepito dalle Amministrazioni dei Programmi Operativi per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi di Cassa integrazione in deroga mediante una modifica al proprio Si.Ge.Co o alla documentazione collegata da attuarsi anche attraverso atti aggiuntivi di recepimento dei contenuti delle Linee Guida, che costituiscono parte integrante degli stessi.

Nell’ambito della convenzione bilaterale tra Regione/Provincia autonoma ed INPS sono precisati i requisiti dei trattamenti che devono essere oggetto di rendicontazione in base alle specificità territoriali.

# Spese ammissibili

Sono ammissibili alla rendicontazione a valere sulle risorse FSE gli importi erogati dall’INPS a titolo di integrazione salariale e relativi oneri riportati all’interno della banca dati percettori.

# Fase preliminare alla rendicontazione: autorizzazione della CIG in deroga ed erogazione dei pagamenti

La procedura di rendicontazione del trattamento di CIG in deroga, articolata nelle fasi di seguito descritte, vede come attori coinvolti gli uffici regionali/provinciali competenti in materia di ammortizzatori sociali, l’INPS in qualità di soggetto terzo pagatore e di amministratore dei Fondi di solidarietà per le Province autonome di Trento e Bolzano, e l’Autorità di gestione.

Coerentemente con le disposizioni normative e procedurali richiamate al paragrafo 1, entro 48 ore dall’adozione del provvedimento di autorizzazione della CIG in deroga, l’Ufficio regionale competente in materia di ammortizzatori sociali, ovvero il Fondo di solidarietà bilaterale delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede a trasmettere all’INPS il decreto di concessione, unitamente alla lista dei potenziali destinatari, comprensiva dei relativi codici fiscali, attraverso il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) secondo le procedure in essere previste dallo stesso Istituto.

Considerato quanto disposto dall’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, l’Istituto, ricevuto il decreto regionale effettua i controlli di competenza inerenti:

* alla correttezza dei dati inseriti;
* alle caratteristiche del datore di lavoro (datore di lavoro privato che non rientra nell’ambito di applicazione della CIGO o dei Fondi di solidarietà);
* alla presenza delle condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione per l’azienda/unità produttiva ed i requisiti contrattuali dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, in particolare in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo in essere alla data indicata dal legislatore;
* alla non cessazione dell’azienda/UP nel periodo di concessione dell’integrazione;
* nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano, che l’Ufficio provinciale per cui si presenta la domanda sia sita nel territorio delle medesime.

Qualora, in fase istruttoria, si rilevino errori bloccanti relativi alle caratteristiche contributive del datore di lavoro, all’indicazione delle ore, al numero dei beneficiari ovvero al periodo concedibile, ne viene data tempestiva comunicazione alla Regione per le rettifiche del caso.

Una volta acquisiti i dati dal datore di lavoro mediante l’invio dei modelli SR 41, l’INPS, ai fini del pagamento, effettua i controlli di competenza, anche in modalità automatizzata, che consistono principalmente nella verifica dei seguenti aspetti:

* coerenza tra la lista dei codici fiscali dei potenziali beneficiari trasmessa dalla Regione ed i codici fiscali degli effettivi destinatari trasmessi dal datore di lavoro tramite i modelli SR41;
* l’abbinamento corretto tra matricola, ticket e autorizzazione;
* la corretta esposizione degli eventi, entro il periodo autorizzato e nel limite delle ore concesse;
* l’esistenza in vita del beneficiario;
* la presenza del codice fiscale validato dal Fisco;
* la non presenza del beneficiario in liste oggetto di verifiche ispettive o di altro genere;
* la presenza, per lo stesso beneficiario, di altre disposizioni di pagamento per il medesimo periodo, anche sulla base di diverse autorizzazioni;
* nel caso di domande inerenti alle zone rosse, la residenza o il domicilio del lavoratore ovvero della presenza dell’unità produttiva/plesso organizzativo nei Comuni indicati dalla normativa.

A seguito dell’esito positivo delle verifiche, l’INPS eroga la prestazione ai destinatari esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

# Fase preliminare alla rendicontazione

Al fine di assicurare l’esecuzione del compito di interesse pubblico connesso alla rendicontazione a valere sul FSE, ai sensi dall’art. 242 del DL 34/2020, l’INPS comunica alla Regione/Provincia Autonoma i dati personali dei lavoratori opportunamente pseudonimizzati mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, relativi ai pagamenti erogati, le cui autorizzazioni ricadono nel periodo di riferimento secondo il tracciato allegato alla Convenzione, di cui al par. 7, acclusa alle presenti Linee Guida.

La fornitura dei dati da parte dell’INPS è realizzata per il tramite della Banca dati Percettori mediante file di formato .csv, che riveste carattere probatorio dei pagamenti effettuati.

# Fase di rendicontazione: svolgimento delle verifiche desk, predisposizione e invio del rendiconto delle spese sostenute all’AdC

Al fine della rendicontazione del trattamento di CIG in deroga a valere sul Programmi Operativi FSE, l’AdG, provvede a effettuare i controlli on desk sulla documentazione di seguito elencata:

1. domanda di concessione della CIG in deroga trasmessa alla Regione di competenza (all’INPS nel caso dei datori di lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano);
2. decreto di concessione della Regione e provvedimento del Fondo di solidarietà bilaterale;
3. istanza inviata alle Regioni per il completamento delle 9 settimane fruibili;
4. lista dei potenziali destinatari del trattamento corredata dalle relative domande aziendali (modello SR 100);
5. provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’INPS;
6. per le province autonome, domanda per la proroga del trattamento di CIG in deroga trasmessa all’INPS.

La verifica della suddetta documentazione, conservata presso le diverse Amministrazioni coinvolte, può avvenire in via telematica o tramite l’accesso ai sistemi informativi regionali e dell’INPS con un’utenza dedicata, e/o sulla base dei dati trasmessi dall’Istituto, al fine di effettuare i controlli di competenza e mettere a disposizione degli organismi di controllo nazionali e comunitari la relativa documentazione. Nel sistema informativo dell’AdG devono essere riportati unicamente i dati di monitoraggio e la documentazione funzionale (check list di controllo e altra documentazione se acquisita in via telematica) a dare evidenza dei controlli eseguiti.

Gli esiti di tali verifiche desk sono riepilogati in un’apposita check list, unica per il progetto “Cassa integrazione in deroga”, riportante anche l’importo relativo al trattamento di CIG in deroga rendicontabile all’Autorità di Certificazione.

# Effettuazione dei controlli in loco

L’AdG effettua controlli in loco presso la sede regionale dell’INPS al fine di verificare la documentazione attestante l’effettività dell’erogazione del sostegno al reddito, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della cassa integrazione in deroga e dei modelli SR 41.

Ai fini del campionamento si propongono le seguenti due metodologie alternative:

1. “procedimento di stima per differenza con stratificazione” prevista dalla nota EGESIF n. 16-00-14 del 20.01.2017 *“Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit”,* utilizzata nell’ambito del PON SPAO per la verifica del bonus “Occupazione Sud”;
2. una procedura individuata da ogni singola AdG.

In merito all’effettuazione dei controlli in loco durante l’intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19” n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le Autorità di Gestione possono adottare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche “in presenza” con nuove modalità di controllo “da remoto”.

In ogni caso, i controlli in loco, effettuati in modalità da remoto o in presenza, sulle operazioni che hanno prodotto spesa certificata nell’anno contabile in corso, dovranno di norma concludersi in tempo utile entro la presentazione del pacchetto conti dell’anno contabile di riferimento della spesa certificata e pertanto l’effettuazione delle verifiche in loco non è propedeutica alla certificazione della spesa alla CE.

# CIRCUITO FINANZIARIO

In linea con quanto previsto dalla Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020, le risorse erogate dalla Commissione Europea a titolo di rimborso delle spese anticipate dallo Stato e rendicontate sui Programmi Operativi FSE, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari, vigenti o da adottarsi.

# MODALITÀ DI RICHIESTA CUP

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione responsabile del progetto cui compete l'attuazione dell’intervento (AdG o Responsabile di misura).

I soggetti responsabili cui è riservata la funzione di richiesta del CUP hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi.

Il soggetto responsabile dell’attuazione del progetto rimane comunque responsabile sia dell’attivazione della richiesta del codice che della correttezza delle informazioni inserite.

Con riferimento alle modalità di richiesta del CUP si rinvia al format allegato alle presenti Linee Guida.

Per la richiesta del CUP, viene generato **un CUP per singola priorità di investimento considerata** (8.v o 9.iv).

Le [**istruzioni operative**](http://opencup.gov.it/documents/21195/87499/CIG-in-deroga-Istruzioni-operative-Template.pdf/4453e33c-b9af-4cf0-a721-5e061e7586ae) per accedere alla funzionalità del template e richiedere il codice CUP con la procedura guidata sono allegate alle presenti Linee guida.

# INDICATORI

La Commissione europea ha presentato una proposta di indicatori specifici (di output e risultato) con lo scopo di cogliere appieno quanto realizzato nei PO sul fronte anti COVID-19[[13]](#footnote-13).

L’obiettivo dei predetti indicatori è quello di fornire alla Commissione gli elementi informativi necessari per monitorare la spesa degli interventi volti a contrastare l’epidemia COVID-19 e i suoi effetti immediati. La CE ha specificato come l'uso di indicatori e codici univoci pur non essendo obbligatorio, sarebbe fortemente auspicabile, in quanto agevolerebbe l’attività di monitoraggio e faciliterebbe la comunicazione e la trasparenza tra CE e SM.

In assenza del set completo di dati non sensibili sullo stato del mercato del lavoro, (“microdati” quali: situazione occupazionale per impostazione predefinita: occupati, età e livello di istruzione, suddivisi per sesso) può essere valorizzata solo la riga relativa al totale complessivo dei partecipanti[[14]](#footnote-14).

Indicazioni sull’utilizzo degli indicatori sopra descritti sono contenute nelle specifiche Linee Guida, allegate al presente documento.

# CONVENZIONE

Le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui programmi operativi regionali FSE 2014 – 2020 delle spese sostenute legate all’erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall’emergenza sanitaria COVID–19 sono disciplinate da apposita Convenzione che regola i rapporti tra INPS e la Regione/Provincia Autonoma, predisposta sulla base del modello allegato alle presenti Linee guida.

# MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA

Le Autorità di Gestione dovranno garantire il monitoraggio degli interventi relativi al trattamento di CIG in deroga trasferendo i dati al SNM attraverso i propri Sistemi informativi, secondo le regole comuni e condivise all’interno del documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” e dell’Allegato 1 alla Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e successive modifiche. L’allegato 1 della predetta Circolare, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, indica le modalità operative da seguire per identificare nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, in modo omogeneo tra Programmi, gli interventi attivati in risposta alla crisi COVID19 a valere sia su risorse UE e sia su risorse nazionali.

Nel Sistema nazionale di monitoraggio, collegato al/ai CUP richiesto/i, viene caricato un solo progetto, con uno o più Codici locali, classificato coerentemente con Natura CUP 06, ma riportante i valori economico-finanziari, procedurali e fisici (ossia un indicatore di output che riporta il totale partecipanti) dell’intero Progetto.

Per quanto attiene alla struttura FN06-Pagamenti, le informazioni che devono essere fornite sono basate sul tracciato di cui al par. 3.3 delle presenti Linee guida.

L’INPS fornisce alle Regioni il tracciato informativo, allegato alla Convenzione di cui al par. 7, necessario alla corretta rendicontazione delle operazioni, contenente i codici fiscali pseudonimizzati ed i pagamenti per singolo percettore sulla base delle autorizzazioni.

L’Autorità di Gestione trasmette al Sistema nazionale di monitoraggio i dati necessari al popolamento della struttura FN08-Percettori collegata alla struttura FN06-Pagamenti (quindi alle effettive erogazioni).

# CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la disponibilità e l’accesso alla documentazione inerente alle attività, in occasione degli audit di controllo dei preposti organi dello Stato, dell’Autorità di Gestione, nonché dell’Unione Europea, l’INPS si impegna a conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti) per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Le Autorità di Gestione, anche per il tramite degli uffici regionali/provinciali competenti, conservano la documentazione oggetto di controllo ai fini della rendicontazione delle spese relative agli interventi a valere sulle risorse FSE dei propri Programmi Operativi.

L’AdG si impegna altresì a conservare la documentazione di propria pertinenza presso i propri uffici.

La documentazione citata dovrà essere conservata in base alla normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) 1303/2013) e alla normativa nazionale di riferimento.

1. Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga in forza della Legge 24 aprile 2020, n. 27. [↑](#footnote-ref-1)
2. L’INPS verifica esclusivamente che le categorie siano ricomprese nella norma e che i lavoratori siano presenti nell'elenco allegato al decreto di concessione inviato dalla Regione. [↑](#footnote-ref-2)
3. Disposizione introdotta dalla Legge di Conversione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, n. 27 del 24 aprile 2020. [↑](#footnote-ref-3)
4. Il termine varia dai 2 giorni (48 h) previsto dall’Accordo Quadro della Regione Marche ai 5 giorni previsti da Basilicata, Puglia, Calabria. Diversamente le Regioni Lazio e Veneto prevedono nei rispettivi Accordi Quadro il ricorso alla **procedura semplificata**: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIG IN DEROGA allegando l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS, fatta salva l’entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall’entrata in vigore delle stesse. L’informativa deve attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG IN DEROGA. [↑](#footnote-ref-4)
5. Accordo Quadro della PA di Bolzano. [↑](#footnote-ref-5)
6. Accordo Quadro della PA di Trento. [↑](#footnote-ref-6)
7. Messaggio INPS n.1658 del 17 Aprile 2020 - Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale “Covid-19” per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18/2020 [↑](#footnote-ref-7)
8. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare n.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.07.2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf. [↑](#footnote-ref-9)
10. Con riferimento alla disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 si rinvia a quanto specificato nel Messaggio INPS 2901 del 21 luglio 2020 [↑](#footnote-ref-10)
11. Art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) come ulteriormente modificato dal Decreto c.d. Rilancio (art. 80) [↑](#footnote-ref-11)
12. Le spese relative alle misure di politica attiva e passiva, pur ammissibili a partire dal 1.2.2020, possono essere certificate alla Commissione europea solo successivamente all’adozione da parte della Ce della decisione che modifica i Programmi Operativi includendo tali spese. [↑](#footnote-ref-12)
13. “*NON PAPER: List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic*” – EGESIF\_20-0007-00 12/05/2020. (nel dettaglio, gli indicatori di output proposti sono: CV30 - valore delle azioni del FSE per combattere o contrastare il Covid-19", CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19”, CV33 - Enti supportati nella lotta contro il COVID-19; con riferimento agli indicatori di risultato, questi sono CVR1 – Numero di partecipanti che mantengono il loro posto di lavoro 6 mesi dopo l’uscita dall’intervento CVR2 – Numero di partecipanti che ottengono una qualifica dopo essere stati supportati nelle azioni combattere gli effetti della pandemia di COVID-19). Come annunciato nel corso del Gruppo tecnico di lavoro del Comitato Fse del 9 giugno 2020, la Commissione prevede l’applicazione di questi indicatori nelle riprogrammazioni che saranno presentate sia nell’ambito CRII che ReactEU. [↑](#footnote-ref-13)
14. Q&A EC *“Structural Funds – horizontal questions - Data collection”* [↑](#footnote-ref-14)